

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

54/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Codice degli appalti - Decreto Legislativo 163/2006 - Pubblicato in G.U. il D.Leg.vo 152/2008 - Terzo correttivo al codice - Le nuove disposizioni entrano in vigore il 17 ottobre.

Sulla G.U. n. 231 del 2.10.2008, Suppl. Ord., è stato pubblicato il decreto legislativo 152/2008, terzo correttivo al decreto legislativo 163/2006 (Codice Appalti) che entrerà in vigore il 17 ottobre 2008..

Vediamo alcune delle novità contenute nel nuovo decreto :

1. ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA G) Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori;
2. ART. 37 COMMA 11 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
3. ART. 118 COMMA 6 BIS Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro;
4. ART. 122 COMMA 9 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia;
5. ART. 133 COMMA 1 BIS E COMMA 3 BIS Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi;

ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA G) Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (Opere di urbanizzazione a scumpo)

In relazione alle opere di urbanizzazione, in sede di richiesta del permesso di costruire l'avente diritto può presentare all'amministrazione un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara:

“g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scumpo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dpr 6 giugno 2001 n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza “;

ART. 37 COMMA 11 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (Subappalto lavori tecnologici)

In caso di lavori di alto contenuto tecnologico e di importo superiore al 15% del valore totale dell'appalto, sarà possibile per l'aggiudicatario subappaltare detti lavori entro il limite del 30% senza essere obbligato a costituire raggruppamenti temporanei e senza limitazioni al ribasso. In tal caso la stazione appaltante dispone il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite

"11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118 comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo".

ART. 118 COMMA 6 BIS Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

"6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

ART. 122 COMMA 9 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia (Offerte anomale)

Vengono rivisti i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale la procedura è applicabile ai contratti di lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, (100.000 per gli appalti di servizi) per i quali sono state ammesse almeno 10 offerte.

"9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 ; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3."

ART. 133 COMMA 1 BIS E COMMA 3 BIS Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

comma 1 bis: Il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali si potranno prevedere, nei contratti, modalità e tempi di pagamento previa presentazione da parte dell'esecutore

di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione.

In tal caso l'appaltatore dovrà prestare garanzia fideiussoria, il cui importo sarà gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in funzione dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante.

Il successivo comma 3 specifica che per i lavori di cui al comma 2 dell'art. 133 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

A pena di decadenza, l'istanza di applicazione del prezzo chiuso dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale sopra detto.

“1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti” .

“3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3”.

Pubblichiamo in allegato il testo integrale del provvedimento.

Bergamo, 7 ottobre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord